



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

FAQ 14/10/2020

Decreto Direttoriale n° 9113287 del 10 settembre 2020 recante attuazione del “Decreto ministeriale n° 9010471 del 17 luglio 2020 di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid-19.” - Modalità e termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nei settori pesca marittima e acquacoltura.

- 1) **DOMANDA:** si richiedono chiarimenti in merito al periodo di riferimento del decreto. Si parla di imbarcazioni in armamento alla data 03 / 06 ma non si fa riferimento se il periodo è quello successivo o il precedente. Nel caso fosse il periodo precedente a tale data, nella cooperativa sono state in armamento 2 imbarcazioni differenti ma in periodi diversi (a febbraio la prima poi a marzo aprile e quasi tutto maggio la seconda, successivamente ancora la prima fino al 03 06). In questo caso possono accedere al contributo entrambe o solo una?

RISPOSTA: sono ammissibili al contributo solo le imbarcazioni che erano armate alla data del 3 giugno. Pertanto sarà ammissibile solo l'imbarcazione che era armata il 3 giugno 2020.

- 2) **DOMANDA:** una ditta individuale, che svolge sia attività di pesca in acque marine sia l’attività di commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, al Registro delle Imprese risulta come attività prevalente la pesca in acque marine; il reddito di entrambe le attività è pari a zero in quanto nelle due attività sia nell’anno 2018 che nell’anno 2019 è stata rilevata una perdita d’esercizio. Si chiede se, ai fini della richiesta del contributo, come attività prevalente si possa considerare la pesca marittima così come risulta nel certificato camerale.

RISPOSTA: Sì, ma la ditta deve essere armatrice di unità da pesca armata alla data del 3 giugno 2020.

- 3) **DOMANDA:** un armatore è contemporaneamente imbarcato nella propria imbarcazione come pescatore autonomo che svolge esclusivamente l’attività di pesca in acque marine e percepisce la pensione contributiva; può percepire il contributo di cui all’art.78 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020 n.27?

RISPOSTA: Sì, se presenta istanza come impresa di pesca marittima ed é armatore di unità da pesca



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

in armamento alla data del 3 giugno 2020.

- 4) **DOMANDA:** esiste una procedura di correzione delle domande inviate tramite il sistema SIAN.IT, a seguito di errato inserimento di alcuni dati?

RISPOSTA: Deve ripresentare l'istanza; si terrà conto per l'istruttoria dell'ultima domanda inserita a Sistema.

- 5) **DOMANDA:** si chiede l'importo del contributo per la misura prevista dall'articolo 2 "sostegno finanziario di cui al sub b) dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020". Per quando riguarda l'attiva di acquacoltura si chiede se l'opzione "impianti" fa riferimento all'ipotesi in cui l'impresa non disponga di imbarcazioni ma svolga nell'impianto l'attività precedentemente indicata?

RISPOSTA: Sì. Nelle faq troverà più informazioni che potranno chiarire ulteriori dubbi.

- 6) **DOMANDA:** una Cooperativa ha presentato istanza per la concessione dei contributi. Da un controllo effettuato, e per un mero errore di contabilizzazione del fatturato, si sono accorti che la Pesca Marittima, seppur con 7 imbarcazioni, non risulta essere la fonte di reddito prevalente che tuttavia proviene dalla pesca nelle acque interne. In attesa che la Regione Lazio emani una omologa circolare, c'è necessità di annullare l'istanza. Qual è l'iter da seguire ovvero l'indirizzo di PEC al quale indirizzare la rinuncia al contributo in oggetto?

RISPOSTA: potete inviare una mail con la rinuncia al seguente indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it, specificando **RINUNCIA DOMANDA**

- 7) **DOMANDA:** Sono state inviate due richieste per armatori nostri associati; nella dichiarazioni inviate manca l'indirizzo c'è solo la città e il CAP. Bisogna inviare la domanda? Bisogna annullare la precedente?

RISPOSTA: Sarà sufficiente inviare all'indirizzo pec pemac4@pec.politicheagricole.gov.it una comunicazione ad integrazione delle pratiche già trasmesse. Nell'oggetto della pec dovrà essere indicato il numero di pratica e la dizione INTEGRAZIONE INDIRIZZO.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

8) DOMANDA: per un'impresa di acquacoltura armatrice di un'imbarcazione di V categoria, iscritta alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed avente un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, la presentazione dell'istanza selezionando la tipologia "Unità V categoria" deve essere considerata esclusiva rispetto alla tipologia "Impianto" oppure la medesima impresa può presentare due diverse istanze?

RISPOSTA: Qualora il fatturato, la gestione fiscale e il reddito fossero unici per entrambe le attività si può presentare una sola istanza o come V categoria o come Impianto. Se invece le due attività producessero redditi e fatturati separati allora si possono presentare due istanze.

9) DOMANDA: una società che svolge più attività reddituali ma come attività prevalente la mitilicoltura, il valore relativo al fatturato medio del triennio 2017/2019 va valorizzato esclusivamente dai ricavi relativi alla produzione di mitili o la media è data dal fatturato complessivo dichiarato dalla società?

RISPOSTA: il valore del fatturato deve essere riferito all'attività prevalente (che deve essere o attività di pesca o acquacoltura).